

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo

del 9 dicembre 1997 (Stato 19 settembre 2000)

L'Ufficio federale delle comunicazioni,

visto l'articolo 28 della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni;
visti gli articoli 3b capoverso 4, 15 capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 21
capoverso 2 e 63 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997² sui servizi di
telecomunicazione;

visti gli articoli 2 capoverso 1, 18 capoverso 1, 24a capoverso 1, 24b, 32 e 52
capoverso 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997³ concernente gli elementi d'indirizzo
nel settore delle telecomunicazioni,⁴

ordina:

Art. 1

La lista delle prescrizioni tecniche e amministrative relative ai servizi di telecomunicazione figura nell'allegato 1.

Art. 2

La lista dei piani nazionali di numerazione e delle prescrizioni tecniche e amministrative relative agli elementi d'indirizzo figura nell'allegato 2.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

RU 1998 480

¹ RS 784.10

² RS 784.101.1

³ RS 784.104

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 4 set. 2000 (RU 2000 2229).

Allegato 15
(art. 1)

Prescrizioni tecniche e amministrative relative ai servizi di telecomunicazione⁶

1. Technische Vorschriften für Zugang zu und Interkonnektion von elektronischen Verzeichnissen / Prescriptions techniques concernant l'accès aux annuaires électroniques et leur interconnexion
2. Technische und administrative Vorschriften zur Dienstqualität der Grundversorgung / Prescriptions techniques et administratives concernant la qualité du service universel
3. Prescrizioni tecniche e amministrative sull'istadamento e sull'identificazione dell'ubicazione delle chiamate d'emergenza (2a edizione)
4. Prescrizioni tecniche e amministrative relative alle interfacce delle reti di telecomunicazione
5. Prescrizioni tecniche e amministrative relative al giustificativo delle tasse

⁵ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFCOM del 15 dic. 1998 (RU **1999** 600), del 17 apr. 2000 (RU **2000** 1056), dal n. II dell'O dell'UFCOM del 22 mag. 2000 (RU **2000** 1486) e del 4 set. 2000 (RU **2000** 2229).

⁶ Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l'UFCOM, Rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Allegato 27
(art. 2)

Piani nazionali di numerazione e prescrizioni tecniche e amministrative relative agli elementi d'indirizzo⁸

1. Piano di numerazione E.164/1998 (3a edizione)⁹
2. Piano di numerazione E.164/2002 (4a edizione)¹⁰
3. Piano di numerazione F.69¹¹
4. Piano di numerazione X.121¹²
5. Technische und administrative Vorschriften betreffend die Verwendung von Kennzahlen ohne formelle Zuteilung / Prescriptions techniques et administratives concernant l'utilisation d'indicatifs sans attribution formelle
6. Technische und administrative Vorschriften betreffend die Verwendung von Kurznummern ohne formelle Zuteilung / Prescriptions techniques et administratives concernant l'utilisation de numéros courts sans attribution formelle
7. Prescrizioni relative alla gestione dei parametri di comunicazione (3a edizione)
8. Prescrizioni tecniche e amministrative concernente la ripartizione dei numeri E.164 (4a edizione)
9. Prescrizioni tecniche e amministrative relative all'utilizzazione di numeri di chiamata senza attribuzione formale
10. Prescrizioni tecniche e amministrative per l'attribuzione individuale di numeri.¹³

⁷ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFCOM del 15 dic. 1998 (RU **1999** 600), del 1° sett. 1999 (RU **1999** 2470), del 5 nov. 1999 (RU **1999** 3589), del 17 apr. 2000 (RU **2000** 1056), del 4 ago. 2000 (RU **2000** 2066) e dal n. II dell'O dell'UFCOM del 4 set. 2000 (RU **2000** 2229).

⁸ Il testo dei piani nazionali di numerazione e delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU e nella RS. Può essere ottenuto presso l'UFCOM, Rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

⁹ Approvato dalla Commissione federale delle comunicazioni il 25 ottobre 1999.

¹⁰ Approvato dalla Commissione federale delle comunicazioni il 20 giugno 2000.

¹¹ Approvato dalla Commissione federale delle comunicazioni il 9 dic. 1997.

¹² Approvato dalla Commissione federale delle comunicazioni il 9 dic. 1997.

¹³ Entra in vigore il 1° set. 2001 (RU **2000** 2229 n. III cpv. 2).

